



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 93  
DEL 26.08.2016

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO :** RICOGNIZIONE ECCEDEXZA PERSONALE – RIDEFINIZIONE DOTAZIONE ORGANICA E PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2016-2018.

L'anno *duemilasedici*, addì *ventisei* del mese di *agosto* alle ore *11,00* nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			Presenti	Assenti
1	DELCONTI Giovanni	Sindaco	-	X
2	LUONGO Pierpaolo	Assessore – Vicesindaco	X	
3	PIAZZA Walter	Assessore	X	
4	GAVINELLI Roberta	Assessore esterno	X	
5	MIGLIO Roberta	Assessore esterno	X	
		Totale	4	1

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale Dott.ssa GIUNTINI Francesca* che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. LUONGO Pierpaolo nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 93 IN DATA 26.08.2016

OGGETTO: RICOGNIZIONE ECCEDEXZA PERSONALE – RIDEFINIZIONE DOTAZIONE ORGANICA E PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2016-2018.

#### LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

-l'art. 39, comma 1, 19 e 20 bis della Legge 27.12.1997, n. 449, stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale;

-l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

-l'art. 91, comma 1, del citato decreto dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

Richiamato altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, da effettuarsi periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;

Rilevato che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Considerato pertanto che risulta necessario, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Richiamata la precedente deliberazione G.C. n.29 in data 17 marzo 2015, esecutiva ai sensi di legge con la quale è stata rideterminata, la dotazione organica del Comune di Bellinzago Novarese;

Dato atto che, successivamente, sono intervenute delle modifiche alla dotazione organica approvata con il collocamento in quiescenza di n.1 dipendenti e che è stata disposta una ricognizione che tiene conto sia delle modifiche intervenute sia della necessità di assicurare un nuovo assetto organizzativo funzionale al programma di mandato;

Evidenziato che il numero dei dipendenti in servizio risulta sottodimensionato rispetto alle dimensioni demografiche del comune e ai servizi erogati, atteso:

- a) che nel Comune di Bellinzago Novarese, a fronte della effettiva riduzione del personale in servizio, la popolazione residente è cresciuta dall'ultimo decennio di oltre 1000 unità determinando il rapporto dipendenti/popolazione residente pari a 1/248, mentre il rapporto medio determinato con D.M. in

data 24 luglio 2014 per gli enti dissestati della fascia demografica di appartenenza del Comune di Bellinzago Novarese è di 1/151;

- b) che la crescita demografica, l'espansione degli insediamenti commerciali e artigianali si è tradotta in una crescita dei bisogni della collettività ai quali si è dato risposta, laddove possibile, con una revisione sia pur parziale dei processi o con l'individuazione di modalità gestionali alternative a quella diretta;
- c) che lo sviluppo commerciale e turistico del territorio ha determinato un aumento delle esigenze di viabilità e controllo del territorio che non possono trovare piena soddisfazione per la carenza della dotazione organica del corpo di polizia municipale è inferiore di n.3 unità rispetto ai parametri della Regione Piemonte (art.1 LR.57/1991)

Ritenuto, in particolare procedere alla ridefinizione della dotazione organica come meglio specificato nel prospetto allegato sotto la lett."A", atteso che le variazioni apportate sono da ritenersi compiuto assolvimento dei periodici adempimenti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165.

Rilevato che la dotazione organica così definita rappresenta quella dotazione necessaria ad assicurare la funzionalità e l'ottimizzazione dei servizi erogati attualmente insufficienti a dare una risposta adeguata alle istanze dell'utenza e della collettività;

Rilevato, altresì, che l'attuale andamento delle posizioni lavorative occupate e l'organizzazione dei processi gestionali e decisionali nel contesto della struttura comunale non rileva situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, posto che:

- la dotazione presenta pregresse vacanze organiche mai colmate in ragione del susseguirsi di disposizioni legislative vincolistiche in materia di assunzioni
- non è presente personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;
- l'Ente si trova nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 1, comma 557 della legge 27.12.2006 n. 296;

Richiamata la normativa vigente in materia di assunzioni negli enti soggetti al patto di stabilità ed in particolare:

- l'art. 1 c. 557 della L. 27.12.2006 n. 296 come sostituito dall'art. 14 c. 7 del D.L. 331.5.2010 n. 78 conv. in L. 30.7.2010 n. 122, ( e come da ultimo modificato dall'art.16 del D.L. n.113 del 24 giugno 2016 convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2016 n.160) ai sensi del quale, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti dal patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali
- l'art. 1 c. 557 quater della L. 27.12.2006 n. 296 la legge così come modificata dalla legge n. 114/2014, che ancora il limite per il contenimento della spesa del personale alla media del triennio 2011/2013;
- l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, così come modificata dalla legge n. 114/2014, ai sensi del quale il limite in detto articolo previsto circa la spesa flessibile (50% del 2009) non si applica agli enti soggetti al patto di stabilità che siano in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1 comma 557 Legge 296/06; Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- il comma 28 dell'art.9 del D.L. n.78/2010 convertito con modificazione dalla legge n.122/2010, così come modificato dall'art.16 del D.L. n.113/2016 convertito con modificazione dalla legge n.160/2016,della legge n.208/2015, che esclude dalle limitazioni di cui al medesimo comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art.110, comma 1, del D.lgs. n.267/2000;
- l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014 e s.m.i., il quale prevede che negli anni 2014-2015 le Regioni e gli Enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo

cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà di assumere è fissata nella misura dell' 80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557 bis e 557 ter, della L. n. 296/2006 e s.m.i.. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, nonché la possibilità di utilizzare a tal fine anche i residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;

- l'art. 3, comma 5 quater del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 e s.m.i., il quale dispone che, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli Enti locali, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dall'1/1/2014, nel limite dell'80% per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100% a decorrere dall'anno 2015;

Richiamati, altresì,

- l'art. 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015), entrata in vigore il 1° gennaio 2015, il quale prevede che gli enti locali destinano i budget assunzionali degli anni 2015 e 2016, riferiti alle cessazioni 2014 e 2015, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità delle Province e delle Città Metropolitane;
- l'art. 5 comma 6 del D.L. n.78/2015 così come convertito dalla legge n.125/2015 che pone il divieto agli enti locali (a pena di nullità delle relative assunzioni) di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, fino al completo assorbimento del personale della Polizia Provinciale, *"fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate ..., per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili"*

Richiamati infine:

- l'art.1 comma 228 della Legge di stabilità 2016, n.208/2015 che così recita: *"Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018."*
- Il comma 234 del medesimo art.1 ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni interessate dai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 le ordinarie facoltà di assunzioni previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato dalla mobilità reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale *"Mobilità.gov"*

Preso atto:

- che in data 29.02.2016 è stata pubblicata sul portale *"Mobilità.gov"* la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot.10669 P-4. 17.1.7.4 del 29.02.2016 avente ad oggetto *"Assunzioni e mobilità della polizia municipale"* con la quale si rende noto che in alcune regioni, tra le quali la Regione

Piemonte, non è presente personale di polizia provinciale in soprannumero o da ricollocare e che in applicazione del comma 234 dell'articolo unico della legge n.124/2015, per gli enti locali delle regioni interessati sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzioni di polizia municipale riferiti alle annualità 2015/2016;

- che in data 11.08.2016 è stata pubblicata sul portale "*Mobilità.gov*" la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot.42335 P\_4.17.1.7.3 del 11.08.2016 avente ad oggetto "*Assunzioni e mobilità regioni ed enti locali*" con la quale si rende noto che in alcune regioni tra le quali la Regione Piemonte atteso l'esiguo numero di personale in soprannumero degli Enti di Area Vasta da ricollocare e che in applicazione del comma 234 dell'articolo unico della legge n.124/2015, per gli enti locali delle regioni interessati sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzioni riferiti alle annualità 2015/2016;

Lette:

- la deliberazione n. 25/2014 della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, che pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con deliberazione n. 149/2014/QMIG enuncia il seguente principio di diritto:  
*"A seguito delle novità introdotte dal nuovo art. 1, comma 557 quater, della legge n. 296/2006, il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali. Che assume per tanto un valore di riferimento statico*
- la deliberazione n. 28/2015 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale si enunciano i seguenti principi di diritto:
  - α) Il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha integrato l'art.3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni.*
  - β) Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5-quater, del d.l. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità*

Visto il prospetto allegato B) al presente atto contenente la ricognizione delle cessazioni per il calcolo dell'utilizzo dei resti e delle facoltà assunzionali relativamente alle cessazioni avvenute negli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015

Visto il prospetto allegato C) al presente atto contenente la ricognizione della spesa del personale nel triennio 2011/2013 e l'incidenza delle spese del personale sulle spese correnti art. 1 c. 557 legge n. 296/2006;

Verificati, quindi, i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, il Comune di Bellinzago Novarese:

- non versa in situazioni strutturalmente deficitarie e risulta in equilibrio di bilancio secondo i criteri ministeriali;
- ha rispettato il patto di stabilità relativo all'esercizio finanziario 2015 (art. 76, comma 4, D.L. 112/2008) come da certificazione agli atti del responsabile del servizio finanziario;
- ha osservato le disposizioni della normativa vigente in tema di contenimento della spesa del personale, rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 (art. 1 comma 557 ss.mm.ii. legge 296/06)
- ha approvato, con deliberazione G.C. N. 81 in data 08/07/2015, il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006)
- si è adeguato alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 150/2009;

Considerato che nel Comune di Bellinzago Novarese nel triennio 2013/2015 si sono verificate n.5 cessazioni come da prospetto allegato "B";

Considerato che, per consolidata espressione delle varie Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, non sono soggette a limitazioni di capacità assunzionale:

- le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo;
- l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa;
- la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno del personale originariamente assunto a tempo pieno non è assimilabile ad una nuova assunzione (Corte dei Conti Lombardia deliberazione n.51/2012);

Ritenuto quindi, dopo l'esame della normativa e delle possibilità per questo Ente, di procedere all'analisi dei fabbisogni dell'Ente per il triennio 2016/2018 al fine di valutare le possibili azioni da intraprendere finalizzate al reclutamento di personale, nell'ambito delle disposizioni e delle linee-guida stabilite dall'Amministrazione al fine di dare attuazione al proprio programma di mandato

Ritenuto in particolare, conformemente agli indirizzi già espressi con deliberazione G.C. 12 in data 05.02.2016 e recepiti nel DUP, sviluppare la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018 come meglio definito nel prospetto allegato "E"

Ritenuto altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010) e di contenimento della spesa del personale;

Viste le attuali modalità di acquisizione di personale a tempo determinato e, nello specifico;

- l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla possibilità di stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati;
- l'art.14 CCNL 2004
- il D.L. 31.08.2013, n. 101 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.10.2013, n. 125) che ha modificato l'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 affermando che tutte le pubbliche amministrazioni possono utilizzare, per assunzioni a tempo determinato, graduatorie vigenti a tempo indeterminato presso altre amministrazioni richiamando quanto previsto dalla Legge 350/2003 la quale prevede un accordo tra le amministrazioni interessate;

Visto il prospetto allegato D) al presente atto contenente la ricognizione della spesa sostenuta per il lavoro flessibile nel triennio 2009/2011

Richiamati:

- il dispositivo della deliberazione n. 2 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, depositata il 9 febbraio 2015, sulle questioni di massima poste dalle Sezioni Regionali di Controllo per la Lombardia, il Molise e la Liguria con le deliberazioni n. 327/2014/QMIG, n. 220/2014/PAR e n. 66/2014/PAR, che ha pronunciato il seguente principio di diritto: *"Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28"*.
- il dispositivo della deliberazione n. 23 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti che, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte con la deliberazione n. 33/2016/SRCPIE/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: *"Il*

*limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni".*

Dato atto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta ciò si renda necessario per nuove esigenze organizzative, o per mutamenti del quadro di riferimento, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Verificato che l'attuale quadro normativo e regolamentare in materia di organizzazione ribadisce in capo alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche, nonché in materia di programmazione triennale e annuale delle assunzioni;

Dato atto che verrà data successiva informazione del presente provvedimento alle OO.SS. ai sensi dell'art.7 del CCNL del 1°/4/1999;

Visto il comma 10-bis dell'art. 3 del D.L. 24-6-2014 n. 90, convertito in legge n. 114/2014, a mente del quale il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui all'art. 3 del D.L. stesso da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti e dato atto che è stata acquisita la certificazione del revisore dei conti Prot. N.12147/ 22.07.2016;

Acquisite sulla proposta inerente la presente deliberazione le attestazioni di regolarità contabile rese dal responsabile dell'ufficio finanziario e di regolarità tecnica resa dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

PER le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne parte integrante e sostanziale:

- 1) Di approvare la dotazione organica del Comune di Bellinzago Novarese come contenuta nell'allegato "A", dando atto che la stessa rappresenta la dotazione minima imprescindibile per un'ottimale erogazione dei servizi con riferimento alla quale procedere alla programmazione del fabbisogno compatibilmente con i vincoli della finanza pubblica.
- 2) Di dare atto che l'attuale struttura dotazionale di questo Ente non presenta situazione di esubero od eccedenza di personale e che, pertanto, non sussiste il vincolo di cui all'art.33 c.2 D.lgs. n.165/2000.
- 3) Di approvare il piano del fabbisogno del personale 2016/2018 contenuto nell'allegato "E" della presente deliberazione nel quale sono previsti complessivamente n.5 posti da ricoprire nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, nonché di contenimento della spesa di personale.

- 4) Di dare atto che la presente programmazione del fabbisogno è suscettibile di eventuale modifica, qualora si verificassero, successivamente all'approvazione del presente atto, esigenze tali da determinare mutamenti del quadro normativo di riferimento relativamente al triennio in considerazione e comunque compatibilmente con le risorse finanziarie.
- 5) Di trasmettere copia della presente deliberazione viene trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U. ai sensi dell'art. 7 del CCNL 1/4/1999.
- 6) Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, IV comma D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

F.to Dott. LUONGO Pierpaolo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa GIUNTINI Francesca

\*\*\*\*\*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Si certifica che, copia del presente verbale, viene pubblicata il **02.09.2016** all'Albo Pretorio On-Line ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente ne viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del medesimo D. Lgs.

Dalla residenza municipale, **02.09.2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

Dott.ssa Francesca GIUNTINI

\*\*\*\*\*